

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 18 DICEMBRE 2012

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1995, N.8 (NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 8/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) è così modificato:
- a) le parole “al previo nulla-osta” sono sostituite dalle parole “alla previa autorizzazione”;
 - b) alla fine dopo le parole “del vincolo” sono aggiunte le parole “e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Art. 2
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui alle leggi regionali 8/1995, 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazione degli impianti serricoli).
2. Per l'anno 2013, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13/2010 è fissato al 30 giugno 2013.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8: “Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.”.

Articolo 7, comma 2: “2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché, da norme comunitarie, statali e regionali.”.

Note all'articolo 2.

Comma 2.

Legge regionale 22 novembre 2010, n. 13: “Regolarizzazione degli impianti serricoli.”.

Articolo 1: “Regolarizzazione impianti serricoli.”.

Comma 1: “1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole) e dalla legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole), mediante istanza al Sindaco, presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (“Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (“Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole”).

Art. 7

1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè, ad altre opere pubbliche.
2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata *alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici.*